

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MELANDRI e GRIGNAFFINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferito da organi di stampa (articoli pubblicati su *Il Messaggero* il 22 marzo 1998 e il 23 marzo 1998 «Quattro irriducibili a guardia del tesoro Siae», «L'Affare Onda Verde, sigla d'oro per la Siae», entrambi di Corrado Giustiniani), a tutt'oggi non smentiti, si evidenzia presso la Siae una situazione caratterizzata dall'assenza di trasparenza per quanto riguarda le strutture, gli organismi e le modalità di ripartizione delle quote relative al diritto d'autore. In particolare si segnalano:

la durata della carica di direttore generale, che è stata rinnovata con scadenza mensile negli ultimi due anni;

la concentrazione di potere da parte del presidente anche fuori dal controllo del Consiglio di amministrazione;

rapporti di parentela stretta tra responsabili di organismi preposti a controllo reciproco;

scarsa trasparenza nell'attribuzione delle quote relative al diritto d'autore e ingerenza di affari personali in tale prassi (ad esempio la questione della sigla di Onda Verde su Radio Rai);

la questione della reatoattività della delibera sulla variazione dei criteri di ripartizione dei diritti musicali —;

se sia a conoscenza dei gravi fatti sopra descritti;

quali siano le forme concrete di vigilanza e controllo rispetto all'attività di gestione della Siae;

se ritenga sufficienti gli strumenti di vigilanza a sua disposizione per esercitare un controllo adeguato su un organismo che

è a tutt'oggi l'unica forma di garanzia del diritto d'autore in Italia. (5-04077)

MARENGO, IACOBELLIS, ANTONIO RIZZO, RICCIO, TRINGALI, CARLO PACE, MALGIERI, POLIZZI, CUSCUNÀ, MANZONI e POLI BORTONE. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità* — Per sapere — premesso che:

continua indisturbato il proliferare di associazioni che a diverso titolo (ricerca sul cancro, portatori di *handicap* in genere) raccolgono centinaia di miliardi grazie alla generosità di tantissimi italiani, la cui buona fede andrebbe meglio tutelata dagli organi di controlli e dalla magistratura;

gli accertamenti sollecitati dagli interroganti hanno comportato a tutto il 1996 la segnalazione all'autorità giudiziaria ordinaria di 70 soggetti e di altri 38 alla magistratura contabile per un danno di circa 34 miliardi;

dai controlli sollecitati ed effettuati dalla Guardia di finanza sono emersi, ai fini delle imposte sui redditi, elementi positivi di reddito non dichiarati per un importo di circa 100 miliardi ed elementi positivi di reddito non registrati per un importo di circa 9 miliardi;

per quanto riguarda l'IVA sono state riscontrate evasioni per circa 214 milioni;

ciò premesso, e considerato che l'indagine della Guardia di finanza ha riguardato solo 8 delle decine di associazioni senza averne esplicitato la identità, e che la stessa RAI ha dichiarato di aver speso circa tre miliardi per sostenere le suddette associazioni —;

quali altre iniziative intendano mettere in atto per scongiurare eventuali truffe a danno degli italiani ed affinché vengano resi noti i bilanci delle associazioni che raccolgono i miliardi approfittando della generosità dei cittadini. (5-04078)

TRANTINO. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo di Londra del 19 giugno 1951, ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, statuiva la presenza delle basi Nato in Italia e, fra l'altro, emanava le regole concernenti la forza lavorativa nelle basi militari Usa in Italia;

il citato trattato prevedeva ancora che la forza lavorativa per le basi sarebbe stata costituita da personale italiano oppure da personale civile americano richiamato dagli Stati Uniti, che avrebbe prestato per un breve periodo la propria opera lavorativa, per poi ritornare in America;

nel corso degli anni, per diversi motivi, il Governo degli Stati Uniti ha fatto ricorso non solo al personale americano residente negli Stati Uniti, ma anche a lavoratori americani già presenti in territorio italiano, perché oriundi o per motivi di turismo, ed in alcuni casi in possesso della doppia cittadinanza;

questi lavoratori, per molto tempo, hanno prestato la loro opera al Governo Usa, mantenendo la doppia cittadinanza, versando le loro imposte sul reddito agli Stati Uniti, e contemporaneamente pagando le tasse allo Stato italiano per la parte riguardante la loro presenza in territorio italiano;

a seguito di rimostranze del Governo italiano, le autorità americane hanno deciso che i lavoratori delle basi statunitensi non debbano più possedere la doppia cittadinanza e, tutti coloro che non rifiuteranno la cittadinanza italiana o non si cancelleranno dalle liste anagrafiche dei loro comuni di appartenenza entro il 1° aprile 1998, saranno licenziati; il ministero dell'interno, per facilitare tale procedura, in data 20 febbraio 1997 ha emesso una circolare, protocollo K 19, con la quale si danno le necessarie istruzioni ai comuni interessati —:

se non intendano intervenire al fine di venire incontro alle esigenze di chi ha deciso di mantenere la cittadinanza italiana, proponendo di tramutare il contratto di lavoro statunitense in contratto italiano, cosicché le imposte sul reddito

andrebbero allo Stato italiano, e impedire, allo stesso tempo, che i lavoratori italo-americani che non rinunciano alla cittadinanza italiana, una volta licenziati, vadano ad infoltire la già numerosa schiera di disoccupati che gravano sul bilancio italiano, evitando che l'iniquo provvedimento penalizzi onesti lavoratori che hanno il solo torto di essere considerati cittadini dimezzati non solo dagli Stati Uniti, ma anche dalla nazione che hanno scelto per amore: l'Italia. (5-04079)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 489, prevedeva il regime fiscale sostitutivo per le iniziative produttive intraprese da soggetti in possesso di quei requisiti specificamente indicati dalla legge;

l'imposta sostitutiva era pari a 2 milioni di lire per l'anno d'inizio dell'attività, a 3 milioni per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituiva la tassa di concessione governativa per la partita Iva, l'Iciap, l'Ici, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

il pagamento delle somme predeterminate sopra indicate avveniva nei modi consueti: compilazione di moduli prestampati, versamento del dovuto per il tramite dell'istituto di credito prescelto, specifico riferimento nella causale alla legge in questione, indicazione di un codice convenzionale (4357);

risulta all'interrogante che alcuni uffici Iva, tra i quali certamente quello attivo in Piacenza, non siano dotati di strumenti e mezzi tecnici in grado di « leggere » il menzionato codice: ne segue che ad avviso

di quegli uffici non risultano assolti alcuni obblighi fiscali tra i quali, ad esempio, il pagamento della tassa di concessione governativa per la partita IVA, da parte dei soggetti che si siano avvalsi di quanto disposto dalla legge n. 489 del 1994;

a seguito della situazione prospettata risulta che gli uffici competenti abbiano trasmesso gli atti all'Ufficio del registro di Piacenza che ha proceduto di conseguenza: notifica al contribuente ritenuto moroso di atto giudiziario e relative spese vive di notifica (lire 10.600) a carico dello stesso;

accertamenti da parte dei contribuenti interessati, svolti presso l'ufficio del registro di Piacenza, hanno portato alla scoperta dell'assurda situazione che vuole morosi, pur non essendolo, diversi contribuenti, e ciò a causa dell'arretratezza tecnologica degli strumenti meccanici di cui dispongono gli uffici finanziari —:

se e quali urgenti iniziative intenda assumere per ovviare gli inconvenienti segnalati che finiscono per accrescere sempre di più la sfiducia dei probi contribuenti nei confronti degli uffici finanziari stessi. (5-04086)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di maggio 1998 si svolgeranno nella città di Savona le elezioni amministrative per rinnovare il sindaco ed il consiglio comunale;

notizie di stampa informano che il segretario generale della *Port Authority* di quella città avrebbe utilizzato la sua carica istituzionale ed il suo ufficio per svolgere una riunione «con un gruppo di persone che aveva espresso il desiderio di conoscere i programmi del futuro sindaco —:

se ritenga ammissibile che un funzionario di alto livello preposto ad un delicato ed importante incarico pubblico con compiti esclusivamente istituzionali possa assumere iniziative di carattere squisitamente politico e, quindi, di parte;

se non ritenga che con queste iniziative ed atteggiamenti politici, pubblicizzati anche dalla stampa, il segretario generale della *Port Authority* di Savona non sia più in grado di offrire le garanzie di imparzialità, indipendenza ed autonomia sia agli operatori del settore che a tutti gli utenti che a vario titolo abbiano rapporti di lavoro con la segreteria generale della *Port Authority* di Savona ed i propri uffici. (5-04087)

ALBONI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

è dimostrato, con quanto disagio gli italiani vivano oggi il rapporto con il fisco;

in questo contesto è un sacrosanto diritto dei cittadini sapere come vengano impiegate le risorse derivate dalla loro tassazione, e a maggior ragione quando, come in questo caso, hanno scelto di destinarle a finalità sociali ed umanitarie —:

se non intendano fornire dettagliate informazioni circa l'entità dei versamenti destinati dai contribuenti allo Stato italiano mediante la scelta dell'otto per mille;

se non intendano fornire altrettanto dettagliate informazioni circa l'utilizzo del gettito dell'otto per mille destinato allo Stato italiano. (5-04088)

ALBONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale delle entrate della regione Lombardia ha inviato ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati una circolare con la quale si informavano i contribuenti della possibilità di poter utilizzare i Caaf (centri autorizzati di assistenza fiscale), per la compilazione del modello 730;

un notevole numero di dipendenti e pensionati, destinatari della circolare in oggetto, non possono presentare il modello 730 poiché non sono in possesso dei re-

quisiti previsti dalla legge (ad esempio, percettori di dividendi distribuiti da società per azioni);

in allegato alla predetta circolare veniva fornito un elenco di tutti i Caaf della regione di appartenenza, con tanto di indirizzo e numero di telefono per contattarli -:

in base a quali valutazioni il Ministro interrogato abbia approvato tale procedura considerato che i Caaf sono operanti dal 1° gennaio 1993, e quindi non c'era la necessità di informare i contribuenti di una novità di carattere fiscale;

se il Ministro interrogato non ritenga che tale iniziativa vada a ledere la corretta competizione tra i Caaf e i professionisti iscritti nei relativi albi professionali;

a quanto ammonti il costo totale dell'iniziativa (preparazione, stampa e spedizione), alla luce delle considerazioni fatte nella premessa. (5-04089)

CHINCARINI e MICHELON. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a partire da quest'anno sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo regime europeo in materia di « Revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi » (la prima revisione effettuata dopo 4 anni dall'immatricolazione anziché i dieci anni attuali e le successive ogni 2 anni anziché i 5 anni attuali);

per far fronte al considerevole aumento di veicoli da sottoporre a revisione, la normativa consente alle officine (che rispondano a precisi requisiti e che ne facciano richiesta) di effettuare le operazioni di revisione in « concessione », in aggiunta ai centri della motorizzazione civile;

delle 2.500 officine stimate necessarie per far fronte al parco macchine esistente, a dicembre 1997 erano operanti poco meno di 900;

sulla base delle esperienze fornite dagli operatori si ritiene che la cautela dimostrata dalle officine sia dovuta non tanto agli investimenti richiesti per l'acquisto delle attrezzature tecniche, quanto a due obblighi che una volta eliminati darebbero via ad ulteriori richieste di « concessione » da parte delle officine private. I due obblighi ai quali ci si riferisce sono i seguenti:

a) la nomina di un « responsabile tecnico » (decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 16 settembre 1996 articolo 240), con conseguente onere di spesa, ritenendo infatti che la professionalità di un autoriparatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 122 del 1992, sia quanto meno paragonabile — in materia di autoriparazione — a quella di chi ha « conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o diploma di maturità scientifica ovvero di un diploma di laurea in ingegneria » (come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996 articolo 240).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 479 del 4 novembre 1997 articolo 2 ha già semplificato in parte la norma, eliminando l'obbligo che il responsabile tecnico sia dipendente dell'impresa o del consorzio che ha richiesto la concessione;

b) iscrizione per tutte le attività delle quattro sezioni previste dalla legge n. 122 del 1992: meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista (decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 16 settembre 1996 articolo 239) -:

se non si ritenga che la presenza di quattro settori, ai fini delle operazioni di revisione, rappresenti solamente un ostacolo di natura burocratica che non serve a garantire una maggiore professionalità o garanzia a favore dell'automobilista;

se non si ritenga che un'ulteriore semplificazione possa di fatto sbloccare l'attuale situazione di stallo, senza peraltro influire negativamente sulle modalità di svolgimento delle revisioni;

se non ritenga che la possibilità di effettuare le revisioni presso le motorizza-

zioni civili, presso le officine « autorizzate » e presso le officine in concessione (prevedendo per tali opzioni procedure burocratiche differenziate anche per quanto riguarda le tariffe), porti alla conseguenza che la maggior parte degli automobilisti scelga la soluzione più economica scartando le altre, e cioè si rivolga alle sole motorizzazioni civili;

se corrisponda al vero la preoccupazione di consumatori ed operatori che il costo per far revisionare l'auto possa in futuro aumentare, per legge, in modo considerevole. (5-04090)

ATTILI e ALOISIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Meridiana spa è concessionaria di servizi di trasporto aereo di linea;

è concessionaria di licenza di esercizio per effettuare a titolo oneroso il trasporto aereo passeggeri e merci;

con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 è stato emanato il regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili;

l'articolo 5 del predetto regolamento vieta i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali ad eccezione di quelli delle circoscrizioni negli aeroporti intercontinentali di Roma e Milano;

Meridiana, stante l'ubicazione della sua base di armamento presso l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda ha necessità di effettuare atterraggi e decolli anche nell'arco notturno per eseguire la manutenzione degli aeromobili senza interrompere la sua attività sociale;

l'aeroporto Costa Smeralda è ubicato in prossimità del mare con direttive di decollo e atterraggio che non interessano aree urbanizzate;

in Sardegna, soprattutto per l'attività turistica il collegamento aereo è indispensabile, e alcuni voli sono programmati oltre le ore 23,00;

una eventuale limitazione operativa per la compagnia può comportare il rischio di uno spostamento dell'attività di manutenzione presso altri scali con effetti negativi sull'occupazione e sulla economia indotta in ambito locale;

l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 496 dell'11 dicembre 1997, prevede al comma 2 autorizzazioni per voli notturni —:

se non ritenga di dover accogliere, alla luce delle considerazioni su esposte, la richiesta di deroga presentata da Meridiana secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 1997. (5-04091)

BUTTI e COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il problema illustrato nella presente interrogazione interessa i creditori dei numerosi consorzi agrari che oggi si trovano in liquidazione coatta amministrativa;

la liquidazione coatta amministrativa è una procedura regolata dalla « legge fallimentare » (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) dagli articoli da 194 a 215;

il commissario liquidatore, in modo analogo al curatore del fallimento, procede alla formazione dello stato passivo indicandovi i creditori della procedura;

nel caso di liquidazione con insolvenza, non essendo sufficienti le attività per pagare tutti i creditori, è importante distinguere quelli privilegiati dai non privilegiati (i cosiddetti chirografari). Infatti i creditori privilegiati hanno maggiore probabilità di vedere soddisfatto il loro credito, in quanto procedono nel riparto delle somme disponibili i creditori chirografari;

nel caso dei consorzi di liquidazione coatta e, nel caso di specie, in quello di Como-Sondrio, si trovano creditori per i seguenti titoli:

dipendenti che hanno lasciato in deposito presso il medesimo consorzio le loro retribuzioni, o il Tfr spettante alla fine del rapporto di lavoro, oppure i risparmi personali o di famiglia;

soci del consorzio (che agli effetti di legge è una cooperativa) che hanno in modo analogo effettuato depositi a risparmio presso il consorzio stesso;

queste categorie di creditori sono normalmente tutelate dalla legge. Infatti i lavoratori che non hanno ricevuto la retribuzione da datore di lavoro fallito sono creditori privilegiati nel fallimento; i lavoratori che non hanno ricevuto il Tfr sono tutelati dall'Inps, che corrisponde le somme dovute e si surroga come creditore privilegiato; infine i depositanti a risparmio presso istituti di credito sono tutelati nelle forme opportune previste dalla legislazione bancaria;

nel caso di specie, invece, ci sono ex dipendenti del consorzio (e anche soci) che avendo lasciato in deposito presso il consorzio stesso le loro retribuzioni, il Tfr (di fatto, mai incassato) o semplicemente i loro risparmi, si trovano sprovvisti di qualsiasi forma di tutela e pertanto trattati come creditori chirografari;

i privilegi generali sui beni mobili sono quelli riconosciuti dall'articolo 2751-bis del codice civile. Questo articolo è stato modificato in passato, con l'aggiunta, di nuove categorie di creditori privilegiati nell'articolo 2751-bis e da ultimo, alle cinque categorie di creditori privilegiati indicate nell'articolo 2751-bis ne è stata aggiunta una sesta, numerata 5-bis, riguardante i « crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti »;

quest'ultima aggiunta è stata effettuata con l'articolo 18 della legge 31 gen-

naio 1992, n. 59; a tale aggiunta la legge 18 gennaio 1994, n. 44, ha dato valore retroattivo;

il sistema dei privilegi previsto dal codice civile è stato modificato in più occasioni, con l'aggiunta di nuove categorie di creditori privilegiati individuati in quelle categorie che il legislatore riconosceva meritevoli di particolare tutela, o per motivi sociali o perché economicamente più deboli —:

in coerenza con quanto sopra illustrato, se ritenga necessario e urgente, per rimediare allo stato di grave disagio e di ingiusto danno economico degli ex dipendenti (ed eventualmente ex soci) di società cooperative in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento, la predisposizione di un intervento volto ad aggiungere all'articolo 2751-bis del codice civile, ed alla categoria 5-bis dello stesso articolo, quale nuova categoria di creditori « i prestatore di lavoro subordinato o soci di società cooperative, creditori per somme di denaro affidate in deposito alle stesse »;

se non ritenga inoltre necessaria la precisazione che la disposizione, così come novellata, si applicherebbe alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, modificandosi corrispondentemente lo stato passivo, fatti salvi gli effetti dei riparti già effettuati (quest'ultima precisazione per evitare il problema di chiedere il rimborso di somme eventualmente già distribuite sulla base di regolari piani di riparto, con il rischio di paralizzare le procedure). (5-04092)

MUZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5-ter comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 1995, n. 265, recita: « Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni dei beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino

degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'Iva. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente. »;

l'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 che proroga al 31 dicembre 1997 l'erogazione dei contributi compensativi dell'Iva e l'articolo 12, comma 2 della stessa legge dice « Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta »;

in data 16 marzo 1998 (protocollo con data 18 marzo 1998) è stata fatta richiesta alla direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Alessandria, da parte dell'Articom (Associazione Imprenditori Alluvionati), ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modificazioni, che fosse portato a conoscenza l'iter procedurale relativo allo stato dei rimborsi Iva su fatture emesse a seguito dell'alluvione del 1994 e se era stata predisposta da quella Sezione staccata una richiesta di accreditamento fondi per l'anno 1998 ed, in caso affermativo, a quanto ammontasse l'importo;

in data 20 marzo 1998 è pervenuta risposta scritta (prot. 983545 — rep. 3°) che comunicava che allo stato attuale i rimborsi effettuati erano circa 1.500, avendo esaurito i fondi accreditati nel corso del 1997; che la sezione staccata di Alessandria aveva tempestivamente provveduto a richiedere lire 10 miliardi in data 8 gennaio 1998 e che metteva a disposizione del richiedente tutta la documentazione riguardante i rimborsi;

risulta all'interrogante che l'erogazione dei contributi è rimasta sospesa per mancanza di fondi dall'aprile 1997 e che la direzione generale delle entrate del Piemonte con sede in Torino, in seguito alla richiesta della Sezione staccata di Alessandria di 10 miliardi, spediva una lettera alla direzione centrale del ministero delle finanze di Roma con richiesta di lire 2,5 miliardi e una lettera per conoscenza alla sezione staccata di Alessandria in data 25 febbraio 1998, arrivata in Alessandria il 10 marzo 1998 (Prot. 98/26804, Div. XII, capitolo 3485-IVA alluvione);

la richiesta di una somma così inferiore alle necessità dei rimborsi dovuti, utile per il rimborso di solo 500 pratiche su 2.588 ancora da rimborsare, è stata giustificata con la seguente motivazione a dir poco singolare: « ...Per Alessandria e Asti la richiesta è stata limitata, temporaneamente, ad altri 2,5 miliardi, avendo codesta direzione la necessità contabile di non accreditare somme superiori a tale importo »;

è evidente che tale motivazione non solo non fa riferimento a nessuna norma di legge, ma disattende l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 che prescrive « ...in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta » l'erogazione del contributo —;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire ai cittadini colpiti circa 4 anni fa dagli eventi alluvionali in Piemonte i rimborsi Iva dovuti all'applicazione delle norme in questione;

se intenda verificare il comportamento degli uffici finanziari della direzione generale delle entrate che sottostimava sostanzialmente la richiesta dei fondi pervenuta dalla sezione staccata di Alessandria, adducendo una giustificazione di necessità contabile e consentendo in tal modo il rimborso di meno di un quinto delle pratiche in contravvenzione alle norme di legge. (5-04093)

VOLONTÈ. —*Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

alcune settimane fa è stata data notizia, sulla stampa locale, di un principio di incendio sviluppatosi all'interno del valico doganale Ronago-Paese;

il 21 febbraio 1998 il sindaco del comune di Ronago ha disposto l'esecuzione di un sopralluogo per valutare lo stato generale della struttura ubicata sul terri-

torio di sua competenza, che rappresenta un luogo pubblico di notevole transito e di pubblica frequentazione;

l'esito della perizia, affidata ad un geometra dell'Amministrazione comunale citata, è sconcertante, a conferma di una situazione di totale abbandono già denunciata nel 1996 con la sola aggiunta di altri due anni di vetustà e di incuria —:

se non ritengano tale situazione offensiva nei confronti di chi svolge il proprio lavoro all'interno di questa struttura e nei confronti degli utenti del valico e dei cittadini in generale, e se non ritengano di intervenire in tempi rapidissimi per ripristinare le normali condizioni di vivibilità e, soprattutto, quelle relative al problema della sicurezza delle centinaia di utenti del valico che, per motivi di lavoro, lo devono attraversare ogni giorno.

(5-04094)